



COMUNE DI MONTIRONE

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 7 del 2018

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2018

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventotto** del mese di **febbraio** alle ore **19:15** nella sala comunale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Presiede **Il Presidente del Consiglio** Pierernesto Bertoglio e partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale **Il Segretario Comunale dott. Ugo Colla** .

Intervengono i signori:

Nome	Funzione	Presenza
LAZZARONI FRANCESCO	Sindaco	si
STANGA MASSIMO	consigliere	si
STUCCHI EUGENIO	consigliere	si
BONOMELLI RAFFAELLA	consigliere	si
BERTOZZI GIOVANNI	consigliere	si
BERTOGLIO PIERERNESTO	consigliere	si
BONOMELLI FRANCESCO	consigliere	si
CERESARA DAVIDE	consigliere	si
VOLTOLINI GIANCARLO	consigliere	no
BUSSI LUCA	consigliere	si
MONTANARI MATTEO	consigliere	no
BETTINZOLI PIERRE	consigliere	si
FERRARO PIERGIULIO	consigliere	si

Totale presenti N° 11

Totale assenti N° 2

Il Presidente **Pierernesto Bertoglio**, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

Verbale di Deliberazione del Consiglio N° 7 del 28/02/2018.

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2018

Il consigliere Bonomelli Francesco illustra il punto all'odg;

Vista la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018);

Vista la Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ed in particolare i commi dal 639 al 704 dell'art. 1 che nell'ambito della disciplina della IUC contengono disposizioni caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

Visto il comma 669 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 modificato dalla legge n.208/2015, che prevede: *"Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9."*;

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale,
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

Ritenuto confermare, per le unità immobiliare soggette al pagamento del tributo, l'applicazione delle seguenti detrazioni sulla base dell'art. 27 del Regolamento comunale per l'applicazione della IUC - Parte III - tributo per i servizi indivisibili (TASI):

- a) detrazione di Euro 15,00 da applicare all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- b) ulteriore detrazione di Euro 25,00 da applicare all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e per la relativa pertinenza per ciascun figlio a carico di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- c) detrazione di Euro 15,00 da applicare all'imposta dovuta per l'unità immobiliare di cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi di legge;
- d) detrazione di Euro 15,00 da applicare all'imposta dovuta per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- e) detrazione sino alla concorrenza dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare dell'abitazione principale e della relativa pertinenza, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da disabili (residenti anagraficamente nell'unità immobiliare). Si applica la medesima detrazione all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nel caso di presenza di soggetti disabili (anche non proprietari) nel nucleo familiare;
- f) detrazione sino alla concorrenza dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze nel caso di nucleo familiare con entrambi i coniugi disoccupati da almeno 6 mesi, con stato occupazionale certificato dal centro per l'impiego;

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a *disciplinare con regolamento le proprie entrate*,

anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Considerato che l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296 del 27/12/2006 stabilisce che il termine per l'approvazione di tariffe e aliquote viene fissato entro la data di approvazione del bilancio di previsione, con effetto delle stesse dal 1 gennaio dell'anno di riferimento e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica ai sensi del DL n.201/2011;

Visto il Decreto Ministeriale del 29/11/2017 il quale stabilisce che per l'anno 2018 è differito al 28 febbraio 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018 degli enti locali;

Preso atto che non è possibile aumentare la misura delle aliquote dei tributi anche per l'anno 2018 rispetto a quelle previste per l'anno 2015, così come stabilito dal comma 37 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017 n 205;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° d.lgs. 267/2000 smi;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti;

DELIBERA

- 1) di **confermare** per l'anno 2018 l'aliquota per l'applicazione della TASI (tributo servizi indivisibili) nella misura dell'1 per mille per tutti gli immobili e di prendere atto delle esenzioni stabilite dalla legge;
- 2) di **confermare**, per le unità immobiliari soggette al pagamento del tributo, le seguenti detrazioni:
 - a) detrazione di Euro 15,00 da applicare all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
 - b) ulteriore detrazione di Euro 25,00 da applicare all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e per la relativa pertinenza per ciascun figlio a carico di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
 - c) detrazione di Euro 15,00 da applicare all'imposta dovuta per l'unità immobiliare di cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi di legge;
 - d) detrazione di Euro 15,00 da applicare all'imposta dovuta per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - e) detrazione sino alla concorrenza dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare dell'abitazione principale e della relativa pertinenza, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da disabili (residenti anagraficamente nell'unità immobiliare). Si applica la medesima detrazione all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nel caso di presenza di soggetti disabili (anche non proprietari) nel nucleo familiare;
 - f) detrazione sino alla concorrenza dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze nel caso di nucleo familiare con entrambi i coniugi disoccupati da almeno 6 mesi, con stato occupazionale certificato dal centro per l'impiego;
- 3) di **stabilire** nel 30% la percentuale a carico dell'occupante l'unità immobiliare non adibita ad abitazione principale, ai sensi di legge, da parte di un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- 4) di **stabilire** per l'anno 2018 le seguenti scadenze per il pagamento:
 - Acconto pari al 50% entro il 16 giugno 2018

- Saldo entro il 16 dicembre 2018

È ammesso il pagamento in un'unica soluzione con la scadenza del 16 giugno 2018.

- 5) di **individuare** i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura il gettito TASI, previsto per l'anno 2018 per Euro 399.220,00 è riferito prioritariamente:
 - all'illuminazione pubblica e servizi connessi (stanziamento complessivo Euro 100.000,00)
 - alla parziale copertura dei costi della pubblica sicurezza e vigilanza (stanziamento complessivo Euro 125.850,00)
 - alla parziale copertura dei costi di gestione dei beni demaniali e patrimoniali (stanziamento complessivo Euro 173.370,00);
- 6) di **dare atto** che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2018;
- 7) di **dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento per l'applicazione della IUC - Parte III - Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e alla normativa vigente;
- 8) di **trasmettere** copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Attesa l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
Pierernesto Bertoglio
Firmato digitalmente

Il Segretario Comunale
dott. Ugo Colla
Firmato digitalmente
